

N. 11963/2024 R.G.



TRIBUNALE DI CATANIA
(art. 415 c.p.c.)

Il giudice,
letto il ricorso che precede,
visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.;
ritenuto che sull'istanza cautelare occorre provvedere nel contraddittorio delle parti;

FISSA

Per la trattazione dell'istanza cautelare l'udienza del 19.3.2025 ore 11:00

FISSA

Per il merito l'udienza dell'11.6.2025

MANDA

al ricorrente per la notifica, entro dieci giorni dalla data odierna, del ricorso introduttivo e del presente decreto al convenuto, avvertendo quest'ultimo che dovrà costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza proponendo, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova di cui intende avvalersi;

considerato che l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte;
visti gli artt. 127 e 127 *ter* c.p.c.;

DISPONE

che **l'udienza fissata per la trattazione del merito** sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni salva la facoltà per ciascuna delle parti di opporsi e di richiedere la trattazione in presenza ;



ASSEGNA

per il deposito di tali note alle parti termine perentorio sino al giorno fissato per l'udienza;

visto l'art.16 *bis*, comma 9 *octies* d.l. n.179/2012;

DISPONE

che le note siano redatte secondo i criteri indicati nel regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 7.8.2023 n. 110;

AVVISA

le parti che in assenza delle suddette note scritte, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o verrà fissata udienza e che nel caso in cui nessuna delle parti depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e verrà dichiarata l'estinzione del processo.

Si comunichi

Catania, 24/12/2024

Il Giudice

dott. ssa Elisa Milazzo

